

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 184

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo
recante testo unico dei tributi erariali minori

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1,
della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 luglio 2024)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D94/24

Roma, 31 luglio 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2024, recante "*Testo unico dei tributi erariali minori*".

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo unico tributi erariali minori è stato predisposto in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente decreto legislativo è, quindi, approvato il testo unico tributi erariali minori, attinente ai tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è trasfusa in altri testi unici attuativi della predetta delega.

Il testo unico tributi erariali minori persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

In tale ottica, le disposizioni vigenti relative ai tributi erariali minori sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione il testo unico tributi erariali minori prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali oggetto del presente testo unico nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina dei predetti tributi erariali relativa a profili diversi da quelli appena menzionati (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri testi unici attuativi della delega.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'art. 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (“...secondo la procedura di cui



all'articolo 1”), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400/1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;

b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. art. 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;

c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17 bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, “l'adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

D'altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. 15/09/2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del DPCM 169 del 2017.

Il presente testo unico è composto di **100 articoli** suddivisi in **10 Titoli**, ciascuno dedicato a uno specifico tributo.

Il **Titolo I** raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

Il **Titolo II** reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Il **Titolo III** concerne l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati.

Nel **Titolo IV** sono contenute le previsioni normative relative all'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE).

Nel **Titolo V** sono contenute le previsioni normative relative all'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).

Il **Titolo VI** raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI).

Il **Titolo VII** contiene le previsioni normative relative all'imposta sui servizi digitali.

Nel **Titolo VIII** è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative.



Il **Titolo IX** attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali.

Il **Titolo X** contiene, in ultimo, le disposizioni finali e, in particolare, l'elenco di quelle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico.

Al testo unico sono annessi i seguenti cinque allegati:

- allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella;
- allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti;
- allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie;
- allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative;
- allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E e F.

Nei predetti allegati, le tabelle e le tariffe annesse agli atti normativi concernenti tributi erariali minori ricondotti nel presente testo unico sono trasposte lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna attualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adeguamento di alcuni richiami normativi ai sopravvenuti mutamenti normativi.

Il **Titolo I** del testo unico, che raccoglie negli **articoli da 1 a 23** la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, è suddiviso in **tre Capi** concernenti:

- **Capo I**, "Disposizioni generali";
- **Capo II**, "Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia";
- **Capo III**, "Disposizioni finali".

In particolare, sono state trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (recante "*Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi*") nonché le previsioni in tema di imposta sulle assicurazioni contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:

- articolo 21, sesto comma della legge 25 maggio 1970, n. 364;
- articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
- articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nell'**articolo 1**, commi da 1 a 4, sono trasfuse, anzitutto, le disposizioni relative all'oggetto dell'imposta sulle assicurazioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961, a norma del quale "*Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449*", non è stato trasfuso in quanto da considerarsi superato in ragione dell'abrogazione del citato d.P.R. n. 449 del 1959 da parte del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (recante "*Codice delle assicurazioni private*").



Nei commi da 5 a 7 sono trasfuse anche le seguenti previsioni riguardanti particolari fattispecie di riduzioni ed esenzioni dall'imposta, atteso che tali aspetti sono oggetto di previsione anche nei precedenti commi 2, 3 e 4:

- articolo 9-quater, comma 1, del d.l. n. 457 del 1997 (comma 5), concernente la riduzione dell'aliquota per le assicurazioni contro i rischi derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia;
- articolo 21, sesto comma della legge n. 364 del 1970 (comma 6), relativo all'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i contratti di assicurazione a favore dei loro soci stipulati dalle associazioni di categoria. Il riferimento ai consorzi dei produttori agricoli, alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 e alle cooperative agricole di primo e di secondo grado, contenuto nella norma trasfusa, è stato aggiornato con il riferimento alle "*organizzazioni collettive di difesa degli imprenditori agricoli costituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*", in ragione delle sopravvenute modifiche e abrogazioni della disciplina extra-fiscale di settore operata dal citato d.lgs. n. 102 del 2004;
- articolo 5, sedicesimo comma, del d.l. n. 953 del 1982 (comma 7), riguardante l'esenzione dall'imposta per le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il precedente riferimento normativo alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante "*Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*", è stato aggiornato in quanto abrogato dal citato d.lgs. n. 42 del 2004.

Nell'**articolo 2** sono trasfuse le disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti contenute nell'articolo 1-bis) della legge n. 1216 del 1961 (commi da 1 a 3).

Nei commi da 4 a 8 sono trasfuse anche le previsioni riguardanti le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 68 del 2011 e all'articolo 4, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012.

In particolare, il rinvio alle disposizioni della legge n. 1216 del 1961, contenuto nel comma 4 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 68 del 2011, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, è stato inserito nel comma 7 come rinvio alle disposizioni del presente titolo I nonché al testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

Il comma 8 riproduce i contenuti dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, che, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo n. 68 del 2011, estende l'applicazione delle disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori su tutto il territorio nazionale. Al riguardo si segnala che la Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

L'**articolo 3** accoglie le disposizioni relative alla sostituzione dell'impresa nella coassicurazione contenute nell'articolo 2-bis della legge n. 1216 del 1961.

L'**articolo 4** reca le previsioni in tema di riassicurazioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 1216 del 1961.

Nell'**articolo 5** è trasfuso l'articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, concernente la determinazione dell'imposta sulle assicurazioni. Al comma 1, la previsione secondo cui le imposte "*sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio*" è stata aggiornata con la locuzione "*sono dovute proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio*", mentre al comma 2 è stato espunto il riferimento non più attuale all'imposta generale sull'entrata (IGE).



L'**articolo 6** accoglie le disposizioni relative al rappresentante fiscale contenute nell'articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961. Il rinvio all'articolo 24 della legge n. 1216 del 1961 è stato trasfuso come rinvio al corrispondente articolo del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

Nell'**articolo 7** è trasfuso l'articolo 5 della legge n. 1216 del 1961, concernente il "Registro delle assicurazioni". Nel comma 1, il riferimento Ministro per l'industria e il commercio è stato aggiornato con quello al Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'**articolo 8** accoglie le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 1216 del 1961 in materia di partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati. Nel comma 4, il rinvio all'articolo 24 della medesima legge n. 1216 del 1961 è effettuato al corrispondente articolo del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

L'**articolo 9** reca le previsioni concernenti l'imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria, contenute nell'articolo 6-bis della legge n. 1216 del 1961.

Nell'**articolo 10** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 1216 del 1961 in tema di modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni. Nel comma 2, il riferimento Ministro per l'industria e il commercio è stato aggiornato con quello al Ministro delle imprese e del made in Italy

L'**articolo 11** contiene le previsioni dell'articolo 8 della legge n. 1216 del 1961 relative alla "Conservazione del Registro delle assicurazioni".

All'**articolo 12** sono riportate le disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961 e dell'articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti la disciplina della denuncia e dei versamenti ai fini dell'imposta in esame. In ottica meramente compilativa, mantenendo inalterata la portata applicativa delle norme in argomento, sono stati operati alcuni aggiornamenti volti ad attualizzare le disposizioni trasfuse al contesto normativo attuale.

L'**articolo 13** accoglie le previsioni dell'articolo 11 della legge n. 1216 del 1961 in tema di assicurazione stipulata con assicuratori all'estero. Anche in tal caso, in ottica meramente compilativa, mantenendo inalterata la portata applicativa delle norme in argomento, sono stati operati alcuni aggiornamenti volti ad attualizzare le disposizioni trasfuse al contesto normativo attuale.

Nell'**articolo 14** sono state trasfuse le disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 1216 del 1961 relative agli obblighi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento.

Nell'**articolo 15** è trasfuso l'articolo 16 della legge n. 1216 del 1961, concernente disposizioni di coordinamento con la disciplina delle imposte di bollo e di registro.

L'**articolo 16** contiene le disposizioni relative alla rivalsa recate dall'articolo 17 della legge n. 1216 del 1961.

Nell'**articolo 17** è trasfuso l'articolo 18 della legge n. 1216 del 1961, concernente gli effetti del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni sulle attività dell'Autorità giudiziaria e degli arbitri. Il riferimento alla "sopratassa" contenuto nel primo comma dell'articolo 18 della legge n. 1216 del 1961 è stato attualizzato alla "sanzione". Al comma 2, il riferimento all'Ufficio del registro è stato aggiornato con quello all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 18** reca le previsioni concernenti le sentenze delle autorità giudiziarie e degli arbitri stranieri, contenute nell'articolo 19 della legge n. 1216 del 1961. Il riferimento alla "sopratassa", contenuto nell'articolo 19 della legge n. 1216 del 1961, è stato attualizzato con quello alla "sanzione".

Nell'**articolo 19** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 1216 del 1961 in tema di denuncia da parte degli assicuratori. In ottica meramente compilativa, mantenendo inalterata la portata applicativa delle norme in argomento, sono stati operati alcuni aggiornamenti volti ad attualizzare le disposizioni trasfuse al contesto normativo attuale.

L'**articolo 20** accoglie le disposizioni relative alla responsabilità per il pagamento dell'imposta sulle assicurazioni, contenute nell'articolo 21 della legge n. 1216 del 1961. Il riferimento alla "sopratasse



e pene pecuniarie”, contenuto nei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 21 della legge n. 1216 del 1961, è stato aggiornato, nei commi 1 e 3, con il riferimento alle “sanzioni”. Nei commi 1 e 2, inoltre, il riferimento alle fattispecie sanzionatorie previste nella legge n. 1216 del 1961 è stato aggiornato facendo riferimento alle sanzioni stabilite dal testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali. Sempre al comma 2, infine, il richiamo alle “*sanzioni previste dall’articolo 114* [“Sanzioni per il collocamento di rischi all’estero e per l’esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico”] *del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449*”, contenuto nel secondo comma dell’articolo 21 della citata legge n. 1216 del 1961, è stato aggiornato con il riferimento alle “*sanzioni normativamente previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante ‘Codice delle assicurazioni private’*”, atteso che il d.P.R. n. 449 del 1959 è stato abrogato dal d.lgs. n. 209 del 2005.

L’**articolo 21** contiene le disposizioni relative alla liquidazione delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, recate dall’articolo 22 della legge n. 1216 del 1961. All’alinea del comma 1, la previsione del “*ragguaglio in lire italiane del valore imponibile*” dei contratti stipulati in valuta estera è stata aggiornata con la locuzione “*ragguaglio in euro del valore imponibile*”. Il riferimento all’Ufficio italiano cambi è stato aggiornato, sostituendolo con quello alla Banca d’Italia.

Nell’**articolo 22** è trasfuso l’articolo 23 della legge n. 1216 del 1961, concernente la comunicazione delle infrazioni ai competenti uffici finanziari delle disposizioni che disciplinano l’esercizio delle assicurazioni private, accertate dagli organi del competente Dicastero, per i provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni fiscali in tema di imposte sulle assicurazioni.

A tale ultimo riguardo, il rinvio ai “*provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge*”, contenuto nel comma 1 dell’articolo 23 della medesima legge n. 1216 del 1961, è stato aggiornato con il riferimento ai “*provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi*”. Inoltre, nei commi 1 e 2, il riferimento – contenuto nel citato articolo 23 della legge n. 1216 del 1961 - agli “*organi del Ministero dell’industria e del commercio*” quali, rispettivamente, strutture che comunicano ai competenti uffici finanziari le infrazioni accertate delle disposizioni che disciplinano l’esercizio delle assicurazioni private e strutture destinatarie delle comunicazioni delle infrazioni accertate dagli uffici finanziari, è stato aggiornato con il riferimento agli “*organi competenti ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante ‘Codice delle assicurazioni private’*”.

Si segnala, altresì, che al comma 2, il richiamo al “*testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449*”, contenuto nel secondo comma dell’articolo 23 della legge n. 1216 del 1961, è stato aggiornato con il riferimento al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (recante “*Codice delle assicurazioni private*”), atteso che il citato d.P.R. 449 del 1959 è stato abrogato e sostituito dal nuovo Codice delle assicurazioni private.

L’**articolo 23** accoglie le disposizioni relative agli assicuratori contro rischi incendio della Regione Trentino-Alto Adige contenute nell’articolo 32 della legge n. 1216 del 1961. In particolare, è stato trasfuso il terzo comma del predetto articolo 32 della legge n. 1216 del 1961. Non sono stati invece trasfusi i commi primo e secondo del citato articolo 32 della legge n. 1216 del 1961 atteso che gli stessi hanno esaurito la loro efficacia applicativa.

L’**allegato 1** al presente testo unico, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, è composto di due tariffe e di una tabella.

In particolare, nell’allegato 1 al presente testo unico sono state trasfuse, rispettivamente, come **tabella A** (tariffa generale), **tabella B** (tariffa speciale) e **tabella C**:



- la tariffa allegato A (tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria);
- la tariffa allegato B (tariffa speciale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ridotta);
- la tabella allegato C (tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta) alla legge n. 1216 del 1961.

Nella penultima colonna della **tariffa generale** e della **tariffa speciale** dell'allegato 1, l'indicazione "*Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale*", è stata aggiornata con la locuzione "*Imposta proporzionale percentuale sul premio comprensiva di ogni addizionale*".

Nell'ultima colonna della **tariffa generale** e della **tariffa speciale**, relativa alla norma per la liquidazione dell'imposta, il riferimento all'articolo 4 della legge n. 1216 del 1961 è stato sostituito con quello all'articolo 5 del presente testo unico.

La **tariffa generale** è stata riportata nella versione che tiene conto della soppressione degli articoli 1 (assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione) e 23 (contratti di rendita vitalizia) operata dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

L'articolo 4 della tariffa generale, relativo alle assicurazioni per la responsabilità civile è stato trasfuso operando l'indicazione dell'aliquota attualmente applicabile (nella misura del 21,25 per cento), come risultante dagli interventi normativi succedutisi nel tempo. Si rappresenta, inoltre, che, sempre in base ai predetti interventi normativi, l'articolo 4 della tariffa generale in esame riguarda le fattispecie di assicurazioni per la responsabilità civile generale, ed è stato conseguentemente attualizzato. Per le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti si applica, invece, l'articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, trasfuso nell'articolo 2 del presente testo unico, che prevede invece l'applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento.

Sempre in ottica compilativa, l'articolo 19 della tariffa generale - disciplinante le assicurazioni globali dei veicoli a motore con l'applicazione dell'aliquota dal 12,5 per cento - è stato comunque trasfuso nel presente testo unico ancorché tale fattispecie sia attualmente ricompresa nel citato articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, trasfuso nell'articolo 2 del testo unico.

La fattispecie "assicurazioni assistenza" contenuta infine alla tariffa generale, non risulta avere un suo articolo numerato in quanto l'articolo 353, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 ha previsto testualmente l'inserimento di tale voce, con la relativa aliquota del 10 per cento, senza attribuirle una numerazione. Per ragioni meramente redazionali, in sede di trasfusione nel presente testo unico, a tale previsione è stato attribuito il numero progressivo 24.

Nella **tariffa speciale**, relativa alle assicurazioni soggette a imposta in misura ridotta, all'**articolo 2**, in merito contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili dello Stato, è stato eliminato il richiamo alla normativa extra-fiscale di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456, attesa l'intervenuta abrogazione di tale legge a opera del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla legge 18 dicembre 2009, n. 9.

Nella **tabella C** relativa alle ipotesi di esenzione dall'imposta sulle assicurazioni, all'**articolo 1** (società di mutuo soccorso), il richiamo al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è stato aggiornato con il riferimento al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private"), atteso che il citato d.P.R. 449 del 1959 è stato abrogato e sostituito dal nuovo Codice delle assicurazioni private.

Sempre nella **tabella C** dell'allegato 1, all'**articolo 2** (assicurazioni obbligatorie agli infortuni sul lavoro), si segnala, anzitutto, che il riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, costituisce un'ipotesi di refuso nel testo normativo in quanto il d.lgs.lgt. n. 1150 del 1917 reca



“Erezione in Ente morale” della Confederazione nazionale per gli orfani di guerra” mentre è il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 che risulta pertinente alla fattispecie in questione, recando “*Concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.*”. Ciò posto, atteso che il d.lgs.lgt. n. 1450 del 1917 è stato abrogato dal decreto-legge n. 200 del 2008, si è aggiornato il relativo riferimento normativo con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (recante “*Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”).

Il **Titolo II** del testo unico, che raccoglie negli **articoli da 24 a 37** la normativa relativa all’imposta sugli intrattenimenti, è suddiviso in **due Capi** concernenti:

- **Capo I**, “Disposizioni generali”;
- **Capo II**, “Riduzioni ed esenzioni”;

In particolare, sono state trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Nell’**articolo 24** è trasfusa la disposizione relativa al presupposto dell’imposta contenuta nell’articolo 1 del d.P.R. n. 640 del 1972.

L’**articolo 25** accoglie le previsioni relative ai soggetti d’imposta contenute nell’articolo 2 del d.P.R. n. 640 del 1972.

Nell’**articolo 26** sono inserite le disposizioni dell’articolo 3 del d.P.R. n. 640 del 1972, concernenti la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti.

Nell’**articolo 27** è trasfusa la disposizione dell’articolo 4 del d.P.R. n. 640 del 1972 che disciplina le aliquote dell’imposta, mediante il rinvio all’apposita tariffa allegata.

L’**articolo 28** accoglie le previsioni in tema di intrattenimenti svolti per finalità di beneficenza, contenute nell’articolo 5, commi da 1 a 4, del d.P.R. n. 640 del 1972.

Nell’**articolo 29** è inserita la disposizione recata dal comma 5 dell’articolo 5 del d.P.R. n. 640 la quale prevede che restano ferme le disposizioni agevolative previste dal d.lgs. n. 460 del 1997 per le attività di intrattenimento svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione dalle ONLUS.

Nell’**articolo 30** sono trasfuse le disposizioni in tema biglietti d’ingresso venduti a prezzo ridotto per determinate categorie di spettatori o partecipanti, recate dall’articolo 20 del d.P.R. n. 640 del 1972. Al riguardo:

- il rinvio al “*decreto del Ministro per le finanze*”, per l’individuazione delle altre categorie di spettatori o di partecipanti destinatari dei biglietti a prezzo ridotto, è stato aggiornato con il rinvio a un “*provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate*”, atteso che le relative competenze nel frattempo sono state incardinate in capo alla predetta Agenzia;
- il riferimento agli “*enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l’interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze*” è stato aggiornato in ragione della circostanza che gli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’interno ai sensi del d.lgs.CpS. n. 705 del 1947 sono attualmente gli enti a carattere nazionale di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute sempre dal Ministero dell’interno.

L’**articolo 31** accoglie le previsioni in tema di biglietti gratuiti per i grandi invalidi, contenute nell’articolo 22 del d.P.R. n. 640 del 1972. Il richiamo al “*Ministero del tesoro*”, recato dal secondo comma dell’articolo 22 del d.P.R. n. 640 del 1972, è stato aggiornato con quello al “*Ministero dell’economia e delle finanze*”.



Nell'**articolo 32** sono inserite le disposizioni dell'articolo 26 del d.P.R. n. 640 in tema di titoli di accesso gratuiti.

Nell'**articolo 33** sono trasfuse le disposizioni recate dall'articolo 27 del d.P.R. n. 640 del 1972 in tema di tessere nominative permanenti per il libero ingresso rilasciate da particolari categorie di enti. Il richiamo all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), nel frattempo soppressa, è stato attualizzato con quello al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nell'**articolo 34** è inserita la disposizione recata dall'articolo 28 del d.P.R. n. 640 in merito alla vidimazione delle tessere gratuite. Il riferimento agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 640 del 1972, è stato aggiornato tenendo conto della intervenuta abrogazione degli articoli 23, 24 e 25 dello stesso d.P.R. n. 640 da parte del d.lgs. n. 60 del 1999.

L'**articolo 35** accoglie le previsioni in tema di imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza, contenute nell'articolo 29 del d.P.R. n. 640 del 1972.

Nell'**articolo 36** è inserita la disposizione sul divieto di applicare sopraprezzi recata dall'articolo 31 del citato d.P.R. n. 640.

L'**articolo 37** accoglie come "*disposizioni che restano abrogate*", le previsioni abrogative della disciplina anteriore al d.P.R. n. 640 del 1972, contenute nell'articolo 41 dello stesso d.P.R. n. 640.

L'**allegato 2** al presente testo unico, relativo all'elenco delle attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti e all'indicazione delle relative aliquote dell'imposta, è composto dalla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972.

Il **Titolo III** del testo unico raccoglie negli **articoli da 38 a 40** la normativa concernente l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati contenuta nell'articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15-bis.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

In particolare, nell'**articolo 38** è trasfuso l'articolo 16, comma 10-bis, del d.l. n. 201 del 2011 riguardante la disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

L'**articolo 39** accoglie le disposizioni dell'articolo 16, commi 11, 12, 14 e 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 in tema di imposta erariale sugli aeromobili privati. Non è stato trasfuso il comma 13 dell'articolo 16 del d.l. n. 201 del 2011 atteso che tale norma ha esaurito la propria efficacia disciplinando fattispecie risalenti all'anno 2012.

Nell'**articolo 40** sono inserite le previsioni dell'articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis.1, del d.l. n. 201 del 2011, concernenti le modalità e i termini di attuazione della disciplina relativa all'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e all'imposta erariale sugli aeromobili privati, trasfusa nei precedenti articoli 38 e 39 del testo unico. Il rinvio, in caso di omesso o insufficiente pagamento delle predette imposte, alle disposizioni in tema di sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - contenuto nel comma 15-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 201 del 2011 - è stato trasfuso come rinvio alle disposizioni del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali nell'ambito del quale sono accolte le disposizioni della normativa sanzionatoria richiamata.

Il **Titolo IV**, che si compone del solo **articolo 41**, accoglie le previsioni normative relative all'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), contenute nell'articolo 19, commi da 13 a 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nella trasposizione del comma 17 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, il riferimento all'applicazione delle "*disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche*" è stato



aggiornato con il rinvio alle “*disposizioni previste per le imposte sui redditi*” atteso che dal 2020 tra i soggetti passivi IVIE sono ricompresi anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel **Titolo V** sono riportate, negli **articoli da 42 a 50**, le previsioni normative relative all'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), contenute nell'articolo 1, commi da 491 a 497, 499 e 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Nell'**articolo 42** è trasfuso l'articolo 1, comma 491, legge n. 228 del 2012, relativo all'oggetto dell'imposta.

L'**articolo 43** riporta le disposizioni sulla determinazione dell'imposta contenute nell'articolo 1, comma 492, della legge di stabilità 2013. Ai fini della definizione delle operazioni su strumenti finanziari derivati, il riferimento “*all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (...)*” (recante “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*”), contenuto nel primo periodo citato comma 492, è stato aggiornato come riferimento “*all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (...)*” attesi l'intervenuta abrogazione del comma 3 e l'inserimento della predetta nozione nel nuovo comma 2-ter nell'articolo 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, da parte del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129. Analogamente, ai fini della definizione delle operazioni sui valori mobiliari, il riferimento “*all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d)*” del d.lgs. n. 58 del 1998, contenuto nel primo periodo citato comma 492, è stato aggiornato come riferimento “*all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c)*” del d.lgs. n. 58 del 1998, attesa la nuova formulazione del citato comma 1-bis a seguito della sostituzione operata dal d.lgs. n. 129 del 2017.

L'**articolo 44** accoglie le disposizioni dell'articolo 1, comma 493, legge n. 228 del 2012 in tema di definizione di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. In merito a tali definizioni, il riferimento all’*“articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004”* è stato aggiornato con il riferimento all’*“articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014”*. Il rinvio alla *“lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”* è stato aggiornato con riferimento *“all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239”*.

Nell'**articolo 45** è trasfuso l'articolo 1, comma 494, legge n. 228 del 2012, relativo al debitore dell'imposta. Alla lettera b) del citato comma 494, in merito all'esclusione dall'imposta dei soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari, il richiamo alla *“direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003”* e alla *“direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004”* è stato aggiornato con il riferimento al *“regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014”*.

L'**articolo 46** riporta le disposizioni dell'articolo 1, comma 495, legge n. 228 del 2012 in tema di assoggettamento a imposta delle negoziazioni ad alta frequenza, e l'**articolo 47** accoglie le previsioni del comma 496 del medesimo articolo 1 della legge n. 228 del 2012, concernenti il debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza.

Nell'**articolo 48** sono trasfuse le disposizioni disciplinanti la decorrenza applicativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie, contenute nell'articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012. Non sono state trasfuse le disposizioni del secondo periodo del citato comma 497 in quanto relative alla fissazione



della misura dell'imposta per il solo anno 2013, né gli ultimi due periodi del citato comma 497 in quanto relativi a fattispecie di versamento dell'imposta attinenti al solo anno 2013.

L'**articolo 49** accoglie la previsione dell'articolo 1, comma 499, della legge n. 228 del 2012 in tema di indeducibilità dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Nell'**articolo 50** è trasfuso l'articolo 1, comma 500, della legge n. 228 del 2012, contenente il rinvio, rispettivamente, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire le modalità di applicazione dell'imposta, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi, e a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la previsione degli adempimenti e delle modalità per l'assolvimento dell'imposta.

L'**allegato 3** al presente testo unico, relativo all'elenco delle tipologie di strumento finanziario e al valore del contratto ai fini della determinazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, è composto dalla tabella 3 allegata all'articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012.

Il **Titolo VI** del testo unico, che raccoglie negli **articoli da 51 a 61** la normativa concernente abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI), è suddiviso nei seguenti **Capi**:

- **Capo I** ("*Disposizioni generali*"), nell'articolo 51;
- **Capo II** ("*Norme per gli utenti privati*"), negli articoli da 52 a 61, a sua volta suddiviso nelle seguenti Sezioni:
 - Sezione I, recante "*Misura del canone e modalità di pagamento*";
 - Sezione II, recante "*Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati*";
 - Sezione III, recante "*Pagamento dei canoni*";
 - Sezione IV, recante "*Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico*";
 - Sezione V, recante "*Disposizioni finali*".

In particolare, sono state trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante "*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*" (articoli da 1 a 5 e da 25 a 27) nonché le previsioni in tema di canone RAI contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:

- articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
- articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- articolo 1, commi da 154 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
- articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

L'**articolo 51**, nell'ambito delle disposizioni generali, riporta le previsioni relative all'oggetto dell'imposta contenute nell'articolo 1 del r.d.l. n. 246 del 1938, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 153, della legge n. 208 del 2015.

Nell'**articolo 52**, nel contesto delle norme per gli utenti privati, sono trasfuse le disposizioni relative la misura del canone, contenute nelle seguenti fonti normative:

- articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938;
- articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016;



- articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023;
- articolo 1 del d.lgs.CpS. n. 1542 del 1947.

In particolare, nel comma 1 sono sistematizzate le disposizioni che fissano la misura annua del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato. In tale contesto il primo periodo riporta la disposizione dell'articolo 2, primo comma, del r.d.l. n. 246 del 1938 con l'importo aggiornato per effetto della previsione dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016. Il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 45 reca invece la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023, concernente la misura annua del canone per il solo anno 2024.

Nel comma 2 è trasfuso il secondo comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938 relativo al pagamento, in un'unica soluzione ovvero in due rate semestrali, del canone di abbonamento alla televisione per uso privato nelle ipotesi in cui il versamento dello stesso canone sia previsto che avvenga mediante modello F24. In tale contesto, per quanto attiene all'importo del versamento annuale si è tenuto conto dell'attuale misura fissata dal citato articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016 (indicata nel comma 1, secondo periodo), mentre, per quanto concerne gli importi in caso di versamento semestrale, in un'ottica di sistematizzazione e aggiornamento della disposizione all'attuale portata applicativa, è stata espunta l'indicazione espressa dell'importo delle rate semestrali (indicato nella misura non più attuale dal secondo comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938). A tale ultimo riguardo, si rappresenta, infatti, che nelle ipotesi di versamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato con modello F24, gli importi relativi al versamento in rate semestrali, ragguagliati agli importi annuali, sono indicati in appositi documenti di prassi e riportati in costante aggiornamento sul sito dell'Agenzia delle entrate; da ultimo, l'importo semestrale per il 2024 (ragguagliato all'importo annuale di euro 70,00 previsto per tale anno) è indicato in euro 35,73 dalla risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024; l'importo semestrale per le altre annualità, ragguagliato all'importo annuale di euro 90,00, è pari a euro 45,94.

Nel comma 3 è riportata la disposizione del terzo comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938, relativa al rinnovo tacito dell'abbonamento. È stato espunto, nella trasposizione, il richiamo all'ipotesi di cessazione dell'uso dell'apparecchio di cui all'articolo 10 del r.d.l. n. 246 del 1938 in quanto tale ultimo articolo deve considerarsi non più attuale essendo superato dalla sopravvenuta disciplina (v. in particolare, l'articolo 1, comma 158, della legge n. 208 del 2015, trasfuso nell'articolo 55 del presente testo unico).

Al comma 4 è trasfuso il quarto comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938 relativo all'obbligo dell'abbonato che ha iniziato o rinnovato l'abbonamento per il primo semestre di pagamento anche della seconda rata semestrale.

Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del r.d.l. n. 246 del 1938, concernenti, rispettivamente, l'ipotesi di cambio della forma di pagamento per la quale l'abbonato è stato iscritto a ruolo (commi quinto e sesto) e la validità dell'abbonamento esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio o indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione (settimo comma), non sono stati trasfusi in quanto da considerarsi disposizioni superate dalla normativa sopravvenuta e, come tali, da abrogare nelle disposizioni finali del presente testo unico.

Nel comma 5 è stato riportato l'articolo 1 del d.lgs.CpS. n. 1542 del 1947, recante la disciplina dei termini di versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato (corrisposto in semestralità anticipate e relative facoltà di versamento in rate trimestrali con maggiorazione di 1/25 dell'importo ovvero di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo con conseguente riduzione pari a 1/25 della semestralità anticipata). È stato espunto il riferimento, nella descrizione delle componenti del canone, al "*sopraprezzo regolato dalle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347*", recante "*Istituzione del*



Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi”, trattandosi di richiamo non più attuale nel contesto della vigente disciplina del canone rai.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del d.lgs.CpS. n. 1542 del 1947, concernente l'arrotondamento in lire dell'ammontare della rata trimestrale o del pagamento di un anno del canone, non è stato trasfuso in quanto da considerarsi disposizioni superata in conseguenza della sopravvenuta introduzione dell'euro e delle relative nuove regole per gli arrotondamenti degli importi in tale valuta.

L'**articolo 53** accoglie la disposizione in tema di pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica, recata dal terzo comma dell'articolo 3 del r.d.l. n. 246 del 1938, introdotta dall'articolo 1, comma 153, della legge n. 208 del 2015.

Non è stato trasfuso il primo comma dell'articolo 3 del r.d.r. n. 246 del 1938, che disciplina il pagamento del canone mediante contri correnti postali, atteso il superamento di tali disposizioni in base alla normativa sopravvenuta. Il secondo comma dell'articolo 3 del r.d.l. n. 246 del 1938, secondo cui la parte dei moduli di conto corrente rappresentante la ricevuta di versamento tiene luogo della licenza di abbonamento, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 4, della legge 10 novembre 1954, n. 1150.

L'**articolo 54** accoglie, nell'ordine, le previsioni degli articoli 4 e 5 del r.d.l. n. 246 del 1938 in tema di primo pagamento del canone. Nella trasposizione sono stati espunti i riferimenti agli importi in lire dei versamenti (contenuti nell'articolo 4 e alla tabella allegato A del r.d.l. n. 246 del 1938), per la definizione dei quali valgono le previsioni delle norme sopravvenute trasfuse nel presente titolo del testo unico.

Nell'**articolo 55** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 1, comma 158, della legge n. 208 del 2015 concernente la cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati, a norma delle quali, a decorrere dal 1° gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (primo periodo del citato comma 158) e restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal primo periodo dello stesso comma 158.

L'**articolo 56** accoglie le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del r.d.l. n. 246 del 1938 in tema di riscossione e versamento dei canoni di abbonamento per uso privato. Nella trasposizione del secondo comma dell'articolo 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, in merito al versamento dei canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze, i riferimenti ai “*conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3*” (per gli utenti iscritti a ruolo) e al “*conto corrente intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino*” (per gli utenti non iscritti a ruolo) sono stati aggiornati in base alla vigente normativa con il riferimento al versamento secondo le modalità di cui all'articolo 53 del presente testo unico (nel quale è stato trasfuso l'articolo 3 del r.d.l. n. 246 del 1938 in tema di pagamento del canone). Nella trasposizione del terzo comma dell'articolo 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, in merito all'esazione coattiva, mantenendo inalterato il vigente ambito applicativo delle relative previsioni, sono state operate alcune attualizzazioni ai sopravvenuti mutamenti normativi.

Non è stato trasfuso il primo comma dell'articolo 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, concernente il versamento diretto in contanti di soprattasse e pene pecuniarie, atteso che la relativa disposizione deve considerarsi, in base al contesto normativo attualmente vigente, non più attuale.

Nell'**articolo 57** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 26 del r.d.l. n. 246 del 1938 in materia di privilegio con riferimento ai crediti per il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari. Il citato articolo 26 del r.d.l. n. 246 del 1938 contiene rinvii agli articoli del codice civile del 1865 in tema di privilegi. Si sono attualizzati tali rinvii alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 2758 (privilegio



speciale dello stato per crediti per tributi indiretti) e dell'articolo 2752 (privilegio generale dello stato per crediti per tributi diretti e IVA) del codice civile del 1942.

L'**articolo 58** riporta le previsioni dell'articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quinto, del r.d.l. n. 246 del 1938, relative all'abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico. Il riferimento alle *“penalità previste dall'art. 19”* dello stesso r.d.l. n. 246 del 1938, previsto per chi effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento, è stato trasfuso, nel comma 3, attualizzandolo al mutato contesto normativo, con il rinvio alle *“sanzioni”* previste dal corrispondente articolo del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, nel quale è stato trasfuso l'articolo 19 del r.d.l. n. 246 del 1938.

Il quarto comma dell'articolo 27 del r.d.l. n. 246 del 1938 non è stato trasfuso in quanto contenente una disposizione sulla riscossione dei canoni speciali di cui allo stesso articolo 27 da considerarsi superata dalla disciplina normativa sopravvenuta.

Nell'**articolo 59**, inserito nell'ambito delle *“Disposizioni finali”* della Sezione V, è stato trasfuso l'articolo 38, comma 8, del d.l. n. 78 del 2010 in tema di addebito del canone RAI sulla pensione.

L'**articolo 60** accoglie le previsioni recante dall'articolo 17 del d.l. n. 201 del 2011 in materia di indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale.

Nell'**articolo 61** sono trasfuse, infine, le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015.

In particolare, al comma 1, che accoglie la disposizione del comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il riferimento al *“Ministro dello sviluppo economico”* è stato attualizzato con quello al *“Ministro delle imprese e del made in Italy”*.

Nel comma 2, nel quale è trasfusa la disposizione del comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il rinvio alle *“sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”* è stato inserito come rinvio alle corrispondenti disposizioni del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

Al comma 3, in cui è trasposto il comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 relativo all'autorizzazione allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni, sono state operate alcune modifiche meramente compilative volte ad attualizzare il testo normativo al vigente ambito applicativo delle relative previsioni. Il riferimento, contenuto ai commi 1 e 3, relativo all'Autorità per l'energia elettrica è stato attualizzato con quello all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente.

Nei commi 4 e 5, infine, sono trasposte le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015.

Nel **Titolo VII** sono riportate, negli **articoli da 62 a 82**, le previsioni normative relative all'imposta sui servizi digitali, contenute nell'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-bis, e da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

L'**articolo 62** accoglie la disposizione dell'articolo 1, comma 35, della legge n. 145 del 2018, che istituisce l'imposta sui servizi digitali.

Nell'**articolo 63** è trasfuso l'articolo 1, comma 35-bis, della legge n. 145 del 2018, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta, che si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi normativamente individuati, realizzati dai soggetti passivi, nel corso dell'anno solare.

Nell'**articolo 64** è trasposta la disposizione recata dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018, che individua i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali.

All'**articolo 65** sono inserite le previsioni dell'articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018, concernenti l'individuazione dei servizi dalla fornitura dei quali derivano i ricavi su cui si applica l'imposta.



Nell'**articolo 66** è trasfuso l'articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018 che reca l'elencazione delle fattispecie che non si considerano servizi digitali ai fini dell'applicazione dell'imposta.

L'**articolo 67** accoglie la disposizione dell'articolo 1, comma 38, della legge n. 145 del 2018, concernente i ricavi non tassabili in quanto derivanti dai servizi digitali resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

L'**articolo 68** reca le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 39, della legge n. 145 del 2018, secondo la quale i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

All'**articolo 69** è riportata la disciplina recata dall'articolo 1, comma 39-bis, della legge n. 145 del 2018, dei corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi. Tale fattispecie è elencata nell'articolo 1, comma 37, lettera b), della legge n. 145 del 2018, trasfuso nell'articolo 65 del presente testo unico.

Nell'**articolo 70** è contenuta la disposizione dell'articolo 1, comma 39-ter, della legge n. 145 del 2018, concernente servizi non considerati ai fini dell'imposta, vale a dire i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite. Il richiamo, ai fini dell'individuazione dei prodotti soggetti ad accisa, all'*“articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”*, è stato aggiornato con il richiamo all'*“articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise”*.

L'**articolo 71** reca le previsioni dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 145 del 2018 disciplinanti il periodo d'imposta e i ricavi tassabili.

L'**articolo 72** accoglie la disposizione dell'articolo 1, comma 40-bis, della legge n. 145 del 2018, relativa alla localizzazione del dispositivo.

Nell'**articolo 73** è trasfuso l'articolo 1, comma 40-ter, della legge n. 145 del 2018, concernente la disciplina della territorialità.

Nell'**articolo 74** è trasposta la disposizione dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018, relativa all'aliquota dell'imposta sui servizi digitali.

L'**articolo 75** accoglie le disposizioni dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 145 del 2018, in tema di adempimenti dichiarativi e versamenti.

L'**articolo 76** contiene le previsioni dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 145 del 2018 in materia di identificazione.

All'**articolo 77** sono trasfuse le disposizioni dell'articolo 1, comma 44-bis, della legge n. 145 del 2018 in tema di adempimenti contabili.

L'**articolo 78** riporta la previsione dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 145 del 2018, la quale rinvia a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

L'**articolo 79** accoglie il disposto dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 145 del 2018, relativo alla decorrenza applicativa della disciplina dell'imposta sui servizi digitali.

Nell'**articolo 80** è trasfuso l'articolo 1, comma 48, della legge n. 145 del 2018, disciplinante i profili di copertura finanziaria, secondo cui dall'attuazione della disciplina dell'imposta sui servizi digitali non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate



provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nell'**articolo 81** è inserita la disposizione dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 145 del 2018, la quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali e che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

L'**articolo 82** accoglie l'articolo 1, commi 49-bis e 50, della legge n. 145 del 2018, i quali prevedono, rispettivamente, che le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale e che sono abrogati i commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplinanti la pregressa imposta sulle transazioni digitali.

Il **Titolo VIII** del testo unico raccoglie negli **articoli da 83 a 91**, la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative.

In particolare, sono state trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante "*Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*" (articoli da 1 a 6, 8, 13-bis e 14), nonché le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

L'**articolo 83** accoglie la disposizione contenuta nell'articolo 1 del d.P.R. n. 641 del 1972 concernente l'oggetto delle tasse sulle concessioni governative. La disposizione rinvia ai provvedimenti amministrativi e agli altri atti elencati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, ora allegato 4 del presente testo unico, nonché alla misura e ai modi indicati nella tariffa stessa.

Nell'**articolo 84** è stato trasfuso l'articolo 2 del d.P.R. n. 641 del 1972 nel quale è contenuta la disciplina del momento di riscossione delle tasse sulle concessioni governative.

Nell'**articolo 85** sono inserite le previsioni dell'articolo 3 del d.P.R. n. 641 del 1972 e dell'articolo 7, comma 2, del citato d.l. n. 7 del 2005, in tema di modalità di pagamento delle tasse.

La disposizione della lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del d.P.R. n. 641 del 1972, relativa alle modalità di pagamento ordinario, è stata aggiornata alla normativa vigente. In particolare, il riferimento alla modalità "*con pagamento diretto all'Ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato*" è stato sostituito con quello alla modalità "*con versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate*" in quanto non è più previsto il pagamento diretto all'Ufficio, ma tramite versamento in conto corrente postale o, dal 1° gennaio 2020 (ai sensi dell'articolo 17 c.2 lettera h-sexies) del d.lgs. n. 241 del 1997), con modello di pagamento F24.

La disposizione della lettera b-bis) del primo comma dell'articolo 3 del d.P.R. n. 641 del 1972, introdotta dall'articolo 3, comma 144, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa al pagamento mediante gli "*altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa*", è stata trasfusa nella lettera c) del comma 1, restandone immutato il tenore letterale.

La previsione, contenuta nel terzo comma dell'articolo 3 del d.P.R. n. 641 del 1972, relativa alla possibilità di variare con decreto ministeriale il modo di pagamento stabilito dalla tariffa, è stata aggiornata con il riferimento a un "*provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate*".



La disposizione del comma 2 dell'articolo 7 del d.l. n. 7 del 2005, secondo cui *“Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.”* è stata trasfusa nel comma 4 aggiornando il richiamo all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del d.P.R. n. 642 del 1972, in quanto non più attuale.

L'**articolo 86**, in tema di ufficio competente presso cui effettuare il versamento in modo ordinario delle tasse sulle concessioni governative, riporta la disposizione dell'articolo 4 del d.P.R. n. 641 del 1972, attualizzando il riferimento all'*“Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio competente”* con quello all'*“Ufficio dell'Agenzia delle entrate”*.

Nell'**articolo 87** sono accolte le disposizioni dell'articolo 5 del d.P.R. n. 641 del 1971 concernenti la disciplina delle “marche” con le quali è, nei casi normativamente previsti, ammesso il pagamento delle tasse sulle concessioni governative.

Nell'**articolo 88** trova collocazione la disposizione dell'articolo 6 del d.P.R. n. 641 del 1972, relativa alle ipotesi di prenotazione a debito delle tasse sulle concessioni governative. Il riferimento all'*“Amministrazione del fondo per il culto”* è stato aggiornato con quello al *“Fondo edifici di culto”*.

All'**articolo 89** è riportata la disposizione dell'articolo 8 del d.P.R. n. 641 del 1972 disciplinante gli effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni governative.

Nell'**articolo 90**, per quanto attiene alle esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, è trasfuso l'articolo 13-bis del d.P.R. n. 641 del 1972. Nel comma 2 è stato trasfuso il comma 1-bis del citato articolo 13-bis del d.P.R. n. 641, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, relativo all'esenzione per gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

L'**articolo 91** accoglie la disposizione del terzo comma dell'articolo 14 del d.P.R. n. 641 del 1972, secondo cui *“Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso”*. Non sono stati trasfusi i commi primo e secondo dell'articolo 14 del d.P.R. n. 641 del 1972 in quanto contenenti norme di carattere transitorio non più attuali.

Nell'**allegato 4** al presente testo unico è trasfusa la tariffa relativa alle tasse sulle concessioni governative allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, come modificata da successivi interventi normativi intervenuti nel corso del tempo.

Nel preambolo nella tariffa, il riferimento al pagamento delle tasse sulle concessioni governative mediante versamento sul conto corrente postale intestato a *“Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma”*, è stato aggiornato con il riferimento all'intestazione all'*“Agenzia delle Entrate - tassa di concessione governativa”*.

Sono stati aggiornati all'euro gli importi indicati in lire.

Alla nota 7 dell'articolo 11 della tariffa, il riferimento alla “sopratassa” va inteso, con effetto dal 1° aprile 1998, alla sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L'articolo 15 della tariffa accoglie la trasposizione dell'articolo 22 della tariffa sulle concessioni governative allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.



Il **Titolo IX** del testo unico raccoglie negli **articoli da 92 a 98** la normativa concernente i tributi e i diritti speciali disciplinati dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 (recante “*Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato*”). In tale Titolo IX sono state trasfuse, sempre in tema di tributi e diritti speciali, le previsioni contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:

- l'articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228 (“*Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga*”);
- l'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302;
- l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Nell'ambito degli articoli del presente testo unico in cui sono state trasfuse disposizioni che richiamano la tabella A (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze*”), la tabella B (“*Tributi speciali per i servizi resi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità*”), la tabella C (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica istruzione (Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)*”), la tabella D (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)*”), la tabella E (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri (Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)*”) e la tabella F (“*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*”) allegate alla citato d.l. n. 533 del 1954, i predetti richiami sono stati sostituiti con quelli all'allegato 5, suddiviso nelle tabelle A, B, C, D, E e F.

Nell'**articolo 92** sono trasfuse le previsioni dell'articolo 1, primo comma, del d.l. n. 533 del 1954, il quale prevede che tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate allo stesso d.l. n. 533 del 1954 (tabelle trasfuse nell'allegato 5). Non sono trasfusi i commi secondo e terzo dell'articolo 1 del d.l. n. 533 del 1954 in quanto contenenti disposizioni non più attuali in merito alla ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni. La legge n. 575 del 1951, infatti, è stata abrogata dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

L'**articolo 93** accoglie la disposizione dell'articolo 2 del d.l. n. 533 del 1954 in tema di denominazione come “tributi speciali” di tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo 1 dello stesso d.l. n. 533 del 1954 sono mantenuti in vigore. La disposizione disciplina anche il versamento dei tributi speciali. A tale ultimo riguardo, il riferimento alla loro riscossione “*in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione «Tributi speciali, diritti e compensi»*” è stato aggiornato con quello agli “*appositi capitoli del bilancio dello Stato*”.

L'**articolo 94** riporta la previsione dell'articolo 6 del d.l. n. 533 del 1954 in tema di esclusione dall'applicazione delle disposizioni sui tributi speciali del personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

Nell'**articolo 95** è trasfusa, come previsione confermativa dell'avvenuta abrogazione, la disposizione dell'articolo 9 del d.l. n. 533 del 1954 che ha previsto l'abrogazione della legge 27 dicembre 1953, n. 948 (“*Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti*”), e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quello del d.l. n. 533 del 1954.

Nell'**articolo 96** è trasposto l'articolo unico della legge n. 228 del 1954 in tema di esenzione a favore delle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ed Enti di beneficenza “*dal pagamento dei*



diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga". Considerata l'abrogazione della legge n. 575 del 1951 (recante "Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti") da parte del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, nel testo della disposizione trasfusa, del quale è restato immutato l'ambito applicativo, è stata aggiornata la locuzione che fa riferimento ai "diritti e compensi" (in quanto ridenominati "tributi speciali" dall'articolo 2 della legge n. 533 del 1954, trasfuso nell'articolo 93 del presente testo unico) atualizzando anche il riferimento ai tributi speciali "di cui all'allegato 5 Tabella A" del testo unico.

L'**articolo 97** accoglie le disposizioni dell'articolo 7, primo e secondo comma, della legge n. 302 del 1984 relative al raddoppio delle tariffe di cui alla tabella B allegata al d.l. n. 533 del 1954 (trasfusa come tabella B nell'allegato 5 al presente testo unico) per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna.

Nell'**articolo 98** è trasfusa la disposizione dell'articolo 10, comma 14, del d.l. n. 323 del 1996, concernente la riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali. Il testo della disposizione è stato atualizzato con il riferimento alla disciplina recata dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

L'**allegato 5**, relativo ai tributi e diritti speciali, è composto delle seguenti tabelle A, B, C, D, E e F (corrispondenti alle tabelle allegare al d.l. n. 533 del 1954):

- tabella A ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle finanze*");
- tabella B ("*Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della salute*");
- tabella C ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Istruzione e del merito (Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)*");
- tabella D ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)*");
- tabella E ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)*");
- tabella F ("*Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy*").

Come chiarito in via generale nella parte introduttiva della presente relazione, gli allegati annessi agli atti normativi concernenti tributi erariali minori ricondotti nel presente testo unico sono trasposti lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna atualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adequamento di alcuni richiami normativi.

Nell'ambito della Tabella A si segnala che, al numero 7 del Titolo II, relativo al "*Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti*", la conversione in euro non determina un dovuto in tale valuta.

Ai fini dell'atualizzazione dell'ambito applicativo delle previsioni della tabella B, le cui disposizioni non sono state modificate in sede di trasposizione nel testo unico, occorre tenere presente che:

- per talune ipotesi riconducibili nel novero delle fattispecie elencate in tale tabella, l'articolo 7, primo e secondo comma, della legge n. 302 del 1984 (trasfusi nell'articolo 97 del presente testo unico) ha previsto il raddoppio del tributo speciale;
- l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è stato soppresso dalla legge 13 maggio 1958, n. 296 e sostituito con il Ministero della sanità, ora Ministero della salute.



La tabella D è stata trasfusa nella versione risultante dalla sostituzione disposta dall'articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

Il **Titolo X** contiene le disposizioni finali.

In particolare, il comma 1 dell'**articolo 99** reca l'elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* del testo unico ovvero in quanto non sono state trasfuse nel testo unico avendo esaurito la loro portata applicativa o essendo state superate dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Il comma 2 reca una previsione di chiusura e di coordinamento in base alla quale i riferimenti contenuti, nelle norme vigenti, alle disposizioni abrogate dal comma 1 dell'articolo 99 del presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.

L'**articolo 100**, infine, prevede che le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2026.



TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI

RELAZIONE TECNICA

La proposta di testo unico ha carattere compilativo e pertanto, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore tributi erariali minori.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di tributi erariali minori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ... ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tributi erariali minori.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI

TITOLO I

Imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto dell'imposta

(articolo 1 legge 29 ottobre 1961, n. 1216; articolo 9-*quater*, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; articolo 21, sesto comma, legge 25 maggio 1970, n. 364; articolo 5, sedicesimo comma, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53)

1. Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 al presente testo unico:

- a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
- b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia;
- c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o a una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;
- d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
- e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
- f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.

2. Le imposte stabilite nel presente titolo non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

3. Nella tariffa speciale di cui alla tabella B dell'allegato 1 sono indicate le assicurazioni soggette a imposta ridotta.

4. Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella C di cui all'allegato 1 nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

5. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, lettera A), della tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, a eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni.



6. Qualora le organizzazioni collettive di difesa degli imprenditori agricoli costituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal presente titolo.

7. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2

Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti
(articolo 1-bis legge 29 ottobre 1961, n. 1216; articolo 17, commi da 1 a 4, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; articolo 4, comma 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 15.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti ai rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.

4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e delle città metropolitane. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le province e le città metropolitane possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine, l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 6 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province e alle città metropolitane. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta



di cui al comma 4 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni dal presente titolo, dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Le province e le città metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

ART. 3

Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione **(articolo 2-bis legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.

ART. 4

Riassicurazioni **(articolo 3 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella C di cui all'allegato 1 comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle società, compagnie e imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

ART. 5

Determinazione dell'imposta **(articolo 4 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia, e all'estero, sia pagato e altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.

2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta di



tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni.

3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al comma 2 che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del codice civile.

ART. 6

Rappresentante fiscale

(articolo 4-bis legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dal presente titolo, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 12.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali e dall'articolo 14.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato italiano in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 12.



ART. 7
Registro delle assicurazioni
(articolo 5 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dall'allegato 1, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi e accessori in dipendenza di dette assicurazioni.
2. La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe di cui all'allegato 1, tenendo distinte le somme soggette a imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.
3. Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:
 - a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia o ufficio;
 - b) il numero o i numeri della polizza, certificato e appendice cui la partita si riferisce;
 - c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;
 - d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti e anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno;
 - e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;
 - f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;
 - g) l'importo incassato per premio e accessori;
 - h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.
4. Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio e incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti e altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.
5. Le partite pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e non iscritte presso alcuna agenzia e ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.
6. Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie o uffici, o per incaricati speciali.
7. È data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.
8. Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in



tutte lettere, dei premi e accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

9. Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma 8.

10. Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere addizionato e chiuso e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui al comma 8 per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.

ART. 8

Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati **(articolo 6 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui all'articolo 7, anziché per ogni, polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente e incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1, raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 7 per le operazioni da loro effettuate e tenere, altresì, copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

4. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del presente testo unico, nonché nell'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

ART. 9

Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria **(articolo 6-bis legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui al presente titolo sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità e alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro



carico.

2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.

ART. 10

Modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni **(articolo 7 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Per il registro prescritto dall'articolo 7 si osservano le norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo 7 sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.

ART. 11

Conservazione del Registro delle assicurazioni **(articolo 8 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti o incaricati di cui all'articolo 8 il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

2. Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

3. Gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate a imposta.

ART. 12

Denuncia e versamenti **(articolo 9 legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e articolo 1, comma 1066, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

1. Gli assicuratori versano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 6.

2. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma



pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori presentano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 7 a 11, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

4. A decorrere dalle dichiarazioni presentate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.

5. La denuncia di cui al comma 3 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Sulla base della denuncia l'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

7. L'importo da pagare è arrotondato all'euro superiore se il numero dopo la virgola è pari o maggiore di 50 centesimi di euro e all'euro inferiore nel caso contrario.

8. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dal comma 2, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

ART. 13

Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero **(articolo 11 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati e aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denuncia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero e il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

2. La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio e accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denuncia.

3. Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1, o, in caso diverso a segnalare l'assicurazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui distretto sono domiciliati e hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), la ditta o persona assicurata.



ART. 14

Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento (articolo 12 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui all'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunce di cui all'articolo 12.
2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.
3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Capo II

Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia

ART. 15

Coordinamento con le imposte di bollo e di registro (articolo 16 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. Nelle imposte da corrispondere in base al presente titolo sono compenstrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari e altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.
2. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

ART. 16

Rivalsa

(articolo 17 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.
2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente o incaricato, indicata in modo distinto la somma esatta delle imposte



rimborsate dal contraente.

ART. 17

Effetti del pagamento dell'imposta sulle attività dell'Autorità giudiziaria e degli arbitri **(articolo 18 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. È fatto divieto agli organi giurisdizionali e agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti a imposta a norma del presente titolo, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sanzione.
2. In caso di giustificata necessità e urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti penali e alla materiale descrizione di documenti negli inventari e in altri atti conservativi.

ART. 18

Sentenze delle autorità giudiziarie e degli arbitri stranieri **(articolo 19 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1 e 4 se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sanzione.

ART. 19

Denuncia da parte degli assicuratori **(articolo 20 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività, denunciare per iscritto all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui territorio di competenza hanno la loro sede principale:
 - a) la qualità delle operazioni che intendono fare;
 - b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;
 - c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;
 - d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8.
2. Alla stessa denuncia, da farsi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.
3. Ogni modifica degli elementi della denuncia deve essere notificata entro i successivi trenta giorni.



ART. 20
Responsabilità
(articolo 21 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte e sanzioni stabilite dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali nonché per l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.

2. Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte e sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolto attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. È fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte e sanzioni, la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.

ART. 21
Liquidazione delle imposte
(articolo 22 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. Per la liquidazione delle imposte previste dal presente titolo relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguglio in euro del valore imponibile si effettua:

a) per le valute estere negoziabili in Italia in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che la Banca d'Italia accerta ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente normativa;

b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute e il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla precedente lettera a).

2. La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.

ART. 22
Comunicazione delle infrazioni
(articolo 23 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi competenti ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, ai competenti uffici



finanziari.

2. Gli uffici finanziari sono a loro volta tenuti a comunicare agli organi di cui al comma 1 le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Capo III Disposizioni finali

ART. 23

***Assicuratori contro i rischi incendio nella regione Trentino-Alto Adige* (articolo 32 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)**

1. Nei confronti degli assicuratori contro i rischi di incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso, in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni contro i danni di incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio, l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge della regione Trentino-Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi in conformità alla citata disposizione.

TITOLO II Imposta sugli intrattenimenti

Capo I Disposizioni generali

ART. 24

***Presupposto dell'imposta* (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)**

1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all'allegato 2 al presente testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.

ART. 25

***Soggetti d'imposta* (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)**

1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all'allegato 2 al presente testo unico ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge a un ente pubblico, questi è soggetto



d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.

ART. 26

Base imponibile

(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attività elencati nella tariffa di cui all'allegato 2 al presente testo unico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Costituiscono, altresì, base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:

a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attività;

b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.

ART. 27

Aliquote

(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all'allegato 2 in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.



ART. 28

Finalità di beneficenza

(articolo 5, commi da 1 a 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. In caso di intrattenimenti e altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

ART. 29

Agevolazioni

(articolo 5, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento previsto dalla tariffa di cui all'allegato 2 del presente testo unico svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

Capo II

Riduzioni ed esenzioni

ART. 30

Biglietti a riduzione

(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle altre attività previste dal presente titolo venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.



ART. 31

Biglietti gratuiti per i grandi invalidi

(articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra e ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.
2. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 32

Titoli di accesso gratuiti

(articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Per le attività previste dal presente titolo che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti e i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.
2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai commi 1 e 2 vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi da 1 a 4 non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.

ART. 33

Tessere Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (M.A.S.A.F.), Automobile club d'Italia (A.C.I.)

(articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.) e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti e associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del



numero delle manifestazioni programmate nell'anno.

ART. 34

Vidimazione delle tessere gratuite

(articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.
2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, né quelli previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

ART. 35

Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza

(articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'articolo 30 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui all'articolo 32 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

ART. 36

Divieto di applicare soprapprezzi

(articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Non è consentito richiedere sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

ART. 37

Disposizioni che restano abrogate

(articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Restano abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.
2. Restano altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.



TITOLO III

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati

Capo I

Disposizioni generali, modalità e termini di attuazione

ART. 38

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi

(articolo 16, comma 10-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. A decorrere dal 29 aprile 2012 è istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:

- a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
- b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
- c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.

ART. 39

Imposta erariale sugli aeromobili privati

(articolo 16, commi 11, 12, 14 e 14-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. A decorrere dal 6 dicembre 2011 è istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'imposta si applica nelle seguenti misure annuali:

- a) aeroplani con peso massimo al decollo:
 - 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
 - 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
 - 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
 - 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
 - 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
 - 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
 - 7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;
- b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
- c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.

2. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della



aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore a un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 1 per ciascun mese di validità.

3. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui al presente articolo:

- a) gli aeromobili di Stato e quelli a essi equiparati;
- b) gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
- f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
- g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quarant'anni;
- h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
- i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

4. L'imposta di cui al presente articolo si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 3.

ART. 40

Modalità e termini di attuazione

(articolo 16, commi 15, 15-bis, 15-bis1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 1.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli articoli 38 e 39, comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente titolo.



TITOLO IV
Imposta sul valore degli immobili all'estero – IVIE

Capo I
Disposizioni generali

ART. 41

Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE
(articolo 19, commi da 13 a 17, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al secondo periodo.
4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato



l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

TITOLO V

Imposta sulle transazioni finanziarie

Capo I

Disposizioni generali e attuative

ART. 42

Imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi **(articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228)**

1. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto a un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al primo periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

ART. 43

Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati **(articolo 1, comma 492, legge 24 dicembre 2012, n. 228)**



1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 42, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 42, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 42 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati all'articolo 42, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dall'articolo 42. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a un quinto, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 50, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

ART. 44

Definizione di mercati

(articolo 1, comma 493, legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

ART. 45

Debitore dell'imposta

(articolo 1, comma 494, legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. L'imposta di cui all'articolo 42 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo 43 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 42, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 43, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio



professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui agli articoli 42 e 43. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui all'articolo 42 o della conclusione delle operazioni di cui all'articolo 43. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;

d) alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 50;

e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

ART. 46

Negoziazione ad alta frequenza

(articolo 1, comma 495, legge 24 dicembre 2012, n. 228)



1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette a un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui agli articoli 42 e 43. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 50. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al secondo periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

ART. 47

Debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza **(articolo 1, comma 496, legge 24 dicembre 2012, n. 228)**

1. L'imposta di cui all'articolo 46 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo articolo. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 45.

ART. 48

Decorrenza **(articolo 1, comma 497, legge 24 dicembre 2012, n. 228)**

1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui all'articolo 42 e per le operazioni di cui all'articolo 46 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui all'articolo 43 e per quelle di cui all'articolo 46 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.

ART. 49

Indeducibilità **(articolo 1, comma 499, legge 24 dicembre 2012, n. 228)**

1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART. 50

Disposizioni di attuazione **(articolo 1, comma 500, legge 24 dicembre 2012, n. 228)**



1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui al presente titolo.

TITOLO VI

Dell'abbonamento alle radioaudizioni

Capo I

Disposizioni generali

ART. 51

Oggetto dell'imposta

(articolo 1 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880)

1. Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, ai sensi delle norme di cui al presente titolo.
2. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente. La detenzione di un apparecchio si presume, altresì, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui al primo e secondo periodo, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata.
3. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al comma 1 detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Capo II

Norme per gli utenti privati

Sezione I

Misura del canone e modalità di pagamento



ART. 52

Misura del canone

(articolo 2 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 40, legge 22 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542)

1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di 90 euro annui. La misura del canone di cui al primo periodo è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.
2. Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nella misura di cui al comma 1 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, salvo quanto disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dall'articolo 54, commi 1 e 2.
3. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 53 e 54, commi 3 e 4.
4. L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, sarà corrisposto in semestralità anticipate da versarsi entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio. L'abbonato ha facoltà di versare l'abbonamento in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata è alimentata di un venticinquesimo del suo importo. Inoltre, è in facoltà dell'abbonato di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo. In questo caso egli godrà di una riduzione pari a un venticinquesimo della semestralità anticipata.

ART. 53

Pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica

(articolo 3 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880)

1. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.



ART. 54

Primo pagamento del canone

(articoli 4 e 5 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880)

1. Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno e intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.
2. Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.
3. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.

Sezione II

Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati

ART. 55

Cessazione

(articolo 1, comma 158, legge, 28 dicembre 2015, n. 208)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal primo periodo.

Sezione III

Pagamento dei canoni

ART. 56

Riscossione e versamento dei canoni

(articolo 25 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880)

1. I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, secondo le modalità di cui all'articolo 53.



2. Per l'esazione coattiva da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle sanzioni si applicano le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 57

Privilegio

(articolo 26 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880)

1. Nel privilegio, di cui all'articolo 2758 del codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

2. I crediti di cui al comma 1 sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'articolo 2752 del codice civile.

Sezione IV

Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico

ART. 58

Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico

(articolo 27 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880)

1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria.

2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle sanzioni previste dall'articolo 61 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52.

4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Sezione V

Disposizioni finali

ART. 59

Addebito del canone Rai sulla pensione



(articolo 38, comma 8, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

ART. 60

Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale
(articolo 17 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

ART. 61

Disposizioni finali
(articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonché per le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente articolo.

2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma



1, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalità di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 59, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

4. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo:

a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

TITOLO VII

Imposta sui servizi digitali

Capo I

Disposizioni generali e attuative

ART. 62

Istituzione dell'imposta

(articolo 1, comma 35, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È istituita l'imposta sui servizi digitali a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ART. 63

Ambito di applicazione

(articolo 1, comma 35-*bis*, legge 30 dicembre 2018, n. 145)



1. L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui all'articolo 65, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 64, nel corso dell'anno solare.

ART. 64

Soggetti passivi

(articolo 1, comma 36, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano congiuntamente:

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui all'articolo 65, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

ART. 65

Fornitura di servizi rilevanti

(articolo 1, comma 37, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. L'imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

ART. 66

Operazioni escluse

(articolo 1, comma 37-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Non si considerano servizi digitali di cui all'articolo 65:

- a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
 - 1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
 - 2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia



di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo, n. 58 del 1998;

5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quinquies*), del predetto testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo, n. 58 del 1998;

6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-septies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

ART. 67

Ricavi non tassabili

(articolo 1, comma 38, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui all'articolo 65 resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

ART. 68

Assunzione dei ricavi

(articolo 1, comma 39, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

ART. 69

Corrispettivi dei servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale

(articolo 1, comma 39-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale,



a eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

ART. 70

Servizi non considerati

(articolo 1, comma 39-ter, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

ART. 71

Periodo d'imposta e ricavi tassabili

(articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

a) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

b) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

ART. 72

Localizzazione del dispositivo

(articolo 1, comma 40-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)



1. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

ART. 73

Territorialità

(articolo 1, comma 40-ter, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Quando un servizio imponibile di cui all'articolo 65 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi dell'articolo 71, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

a) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi a un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale.

ART. 74

Aliquota

(articolo 1, comma 41, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

ART. 75

Adempimenti dichiarativi e versamenti

(articolo 1, comma 42, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della



dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.

ART. 76

Identificazione

(articolo 1, comma 43, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati all'articolo 64 devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 78. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

ART. 77

Adempimenti contabili

(articolo 1, comma 44-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui all'articolo 73. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.

ART. 78

Attuazione

(articolo 1, comma 46, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.



ART. 79

Decorrenza

(articolo 1, comma 47, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ART. 80

Clausola di invarianza oneri

(articolo 1, comma 48, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 81

Relazione

(articolo 1, comma 49, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

ART. 82

Disposizioni finali

(articolo 1, commi 49-bis e 50, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Le disposizioni che disciplinano l'imposta sui servizi digitali sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

2. Restano abrogati i commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recanti la disciplina dell'imposta sulle transazioni digitali.

TITOLO VIII

Tasse sulle concessioni governative

Capo I

Disposizioni generali



ART. 83

Oggetto delle tasse

(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa di cui all'allegato 4 del presente testo unico sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

ART. 84

Riscossione delle tasse

(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
2. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.
3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui all'allegato 4 al presente testo unico, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

ART. 85

Modalità di pagamento

(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; articolo 7, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa di cui all'allegato 4 al presente testo unico:
 - a) in modo ordinario con versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
 - b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.
 - c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.
2. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere variato il modo di pagamento stabilito nella tariffa.
4. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento



mediante marche, è pagata con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

ART. 86

Ufficio competente

(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

1. Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

ART. 87

Marche

(articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

1. Le marche di cui all'articolo 85 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al comma 1.

ART. 88

Prenotazione a debito

(articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti che interessano l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, il Fondo edifici di culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

ART. 89

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

(articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.



ART. 90

Esenzioni

(articolo 13-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
2. Sono, altresì, esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 91

Disposizioni finali

(articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

1. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

TITOLO IX

Tributi e diritti speciali

Capo I

Disposizioni generali

ART. 92

Tributi speciali per attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato

(articolo 1 decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869)

1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 5 al presente testo unico.

ART. 93

Denominazione

(articolo 2 decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869)

1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo 92 sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in appositi capitoli del bilancio dello Stato.



ART. 94

Esclusione

(articolo 6 decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869)

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

ART. 95

Norme che restano abrogate

(articolo 9 decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869)

1. Resta abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente titolo.

ART. 96

Esenzione a favore delle regioni, province, città metropolitane, comuni ed enti di beneficenza

(articolo unico legge 15 maggio 1954, n. 228)

1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le città metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5 al presente testo unico.

ART. 97

Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna

(articolo 7, commi primo e secondo, legge 13 luglio 1984, n. 302)

1. Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonché presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe previste dalla tabella B, di cui all'allegato 5 al presente testo unico, sono raddoppiate.

2. Per le prestazioni di cui al comma 1 rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.

ART. 98

Riscossione volontaria

(articolo 10, comma 14, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425)



1. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali è disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

TITOLO X **Disposizioni finali**

Capo I **Abrogazioni e decorrenza**

ART. 99 **Abrogazioni**

1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:

- 1) articoli 1, 1-*bis*, da 2-*bis* a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- 2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364;
- 3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
- 4) articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- 5) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- 6) articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- 7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, gli articoli da 1 a 5, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-*bis*, 11,12, 13, 14, 14-*bis*, 15, 15-*bis* e 15 *bis*.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni:

- 1) articoli da 1 a 17 e da 25 a 31 e allegati A e B del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
- 2) articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
- 3) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996;



- 4) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103;
 - 5) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
 - 6) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - 7) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - 8) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - 9) articolo 1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n. 213;
 - g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, l'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-*bis*, da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative:
 - 1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-*bis*, 14, 15, 16 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
 - 2) articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
 - i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali:
 - 1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e tabelle A, B, C, D, E, F allegate;
 - 2) legge 15 maggio 1954, n. 228;
 - 3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302;
 - 4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

ART. 100
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.



Allegato 1**Tabella A**

(ex Tariffa Allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni)

Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria

RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Imposta proporzionale percentuale sul premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	1	A) Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 5 del testo unico
		B) Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	Id.
Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate	2	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via terra, sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni	7,50	Id.
		B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione	7,50	Id.
Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri	3	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria, quando in ragione del tragitto da percorrere, prevalga il rischio terrestre.	12,50	Id.



		Se derivanti da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia	12,50	Id.
		B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza	12,50	Id.
Assicurazione per la responsabilità civile	4	Assicurazioni per la responsabilità civile generale	21,25	Id.
Assicurazione contro le disgrazie accidentali ed assimilate	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, mentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione.	2,50	Id.
Assicurazioni contro il furto e la rapina	6	Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina	21,25	Id.
Assicurazioni contro i danni dello incendio ed assimilate	7	A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e tabella allegato C prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio	21,25	Id.
		B) Assicurazioni globali incendio e furto	21,25	Id.
Assicurazioni di rischi agricoli	8	A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi d'incendio	2,50	Id.
		B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame	2,50	Id.
		C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante della proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o dalla proprietà e dall'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole	12,50	Id.
		D) Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e morte impiegate per l'esercizio di aziende agricole o forestali o per l'esercizio di attività connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nell'esercizio	12,50	Id.



		normale dell'agricoltura ; boschi e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o conduttore dell'azienda agricola o forestale		
Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio	9	Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio	21,25	id.
Assicurazione dei rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare	10	A) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi	2,50	id.
		B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissili o di prodotti radioattivi	2,50	Id.
		C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia, o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi	2,50	Id.
Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica	11	A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate	21,25	Id.
		B) Assicurazioni contro i danni ai films	21,25	Id.
Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate	12	Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera	12,50	Id.
Assicurazioni di crediti	13	Assicurazioni della solvibilità dei debitori	12,50	Id.
Assicurazioni contro i rischi di impiego	14	Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio	2,50	Id.
Assicurazioni delle spese legali	15	Assicurazioni delle spese legali	21,25	Id.
Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento	16	Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento	12,50	Id.



Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri o di altri oggetti fragili	17	Assicurazioni contro i rischi di rotture di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili	21,25	Id.
Assicurazioni contro il rischio della pioggia	18	Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto ed assicurazioni contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante i viaggi	21,25	Id.
Assicurazioni globali dei veicoli a motore	19	Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:		Id.
		1) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate	12,50	Id.
		2) negli altri casi	12,50	Id.
Assicurazioni globali dei fabbricati	20	Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia	21,25	Id.
Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia	21	Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio o di responsabilità civile, uno più seguenti rischi, furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio per opera di ladri	21,25	Id.
Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci	22	Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C	21,25	Id.
Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	23	Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	Id.
Assicurazioni assistenza	24		10	

Tabella B

(ex Tariffa Allegato B alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216)



Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla imposta in misura ridotta

NATURA DELLE ASSICURAZIONI	Art. della tariffa	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	MISURA DELL'IMPOSTA	NOTE
Case popolari ed economiche	1	Contratti di assicurazioni sulla vita umana a garanzia della casa	Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)	L'imposta si liquida con le norme di cui all'articolo 5 del testo unico
Impiegati dello Stato	2	Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato	Id.	Id.
Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	3	Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)	Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)	Id.

Tabella C

(ex Tabella Allegato C alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni)

Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta



NATURA DELLE ASSICURAZIONI	Art. della tariffa	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTE
Società di mutuo soccorso	1	Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, che non siano soggette alle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private".	
Assicurazioni obbligatorie agli infortuni sul lavoro	2	Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale	3	Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S.	
Assicurazioni dei crediti alla esportazione	4	Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti dall'esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, numero 955, e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna	5	Operazioni delle società mutue di assicurazioni per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.	
Assicurazioni aeree	6	Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone.	L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole società
Biennale di Venezia	7	Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente "La Biennale di Venezia" sia in Italia che all'estero.	
Opera Nazionale Combattenti	8	Contratti di assicurazione di beni di pertinenza dell'Opera nazionale combattenti ed enti assimilati.	
Ente delle Tre Venezie	9	Assicurazioni stipulate dall'Ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale.	
Indennità impiegati	10	Assicurazioni delle indennità dovute agli impieghi privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge.	
Assicurazioni sulla vita e	11	Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione	



contratti di capitalizzazione			
Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	11-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo	



Allegato 2

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

(ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituita dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)

Punto	Genere di attività	Aliquota
Tariffa		
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

NOTE:

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 l'aliquota è fissata al 6 per cento.



Allegato 3

(ex Tabella 3 allegata all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari
(valori in euro per ciascuna controparte)

Strumento finanziario	Valore nominale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200



Allegato 4

Tariffa

Tasse sulle concessioni governative

[ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 (emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) come successivamente modificata]

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a "Agenzia delle Entrate - tassa di concessione governativa".

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

Titolo I

Pubblica sicurezza

Articolo 1

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)	115,00

NOTE:

1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a euro 7,75 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.



Articolo 2

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale.	168,00

NOTE:

1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7,75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 1.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 ed, in caso di nuova violazione da euro 258,23 a euro 1.549,37 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
4. È dovuta una addizionale di euro 5,16 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).

Articolo 3

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	539.200,00

NOTE:

1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente.

Articolo 4

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
---	-------------------------------



1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): taxa di rilascio e per il rinnovo:	
a) fabbricati di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	404,00
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	270,00
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	81,00
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	81,00
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	202,00

**Titolo II
Pesca**

Articolo 5

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	404,00

NOTE:

1. Soppressa.

**Titolo III
Proprietà industriale e intellettuale**

Articolo 6

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
1. Privativa per nuove varietà vegetali:	
a) taxa di domanda, comprensiva della taxa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
b) taxa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	



1	101,00
2	135,00
3	168,00
4	202,00
5	236,00
6	270,00
7	303,00
8	337,00
9	371,00
10	404,00
11	438,00
12	472,00
13	505,00
14	539,00
15	573,00
16	607,00
17	640,00
18	674,00
19	708,00
20 e successive	741,00
2. Tasse per le licenze obbligatorie su private per nuove varietà vegetali:	
a) per la domanda:	539,00
b) per la concessione:	1.820,00
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle private per nuove varietà vegetali:	
per ogni privata	81,00
per la lettera di incarico	34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	

Articolo 7



Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 225 a 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale):	
a) per la domanda di primo deposito	34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito di quello di rinnovazione:	
1) riguardante generi di una sola classe	67,00
2) per ogni classe in più	34,00
2. Registrazione per marchi di certificazione e collettivi:	
a) per la domanda di primo deposito	135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	135,00
4. Registrazioni per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
a) per lettera di incarico	34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	81,00

NOTE:

Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b).

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Articolo 8



Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	
a) per la domanda	1.011,00
b) per la registrazione	809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00

NOTE:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa: decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

Articolo 9

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:	
a) per la domanda	404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	67,00

NOTE:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce.
2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.

Articolo 10

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione	81,00



2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):	
a) per ogni disco o apparecchio analogo	81,00
b) per ogni progetto	34,00
Titolo IV	
Radio e televisione	
Articolo 11	
Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223)	
a) di programmi televisivi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.022,00
b) di programmi radiofonici:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	674,00
2) tassa annuale	337,00
2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	
a) di programmi televisivi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	13.480,00
2) tassa annuale	6.740,00
b) di programmi radiofonici:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	2.696,00
2) tassa annuale	1.348,00
3. Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) tassa di rilascio o di rinnovo	3.370,00



b) tassa annuale	1.685,00
-------------------------	-----------------

NOTE:

1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

Articolo 12

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) tassa di rilascio	5.392,00
b) tassa annuale	2.696,00

Articolo 13

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103:	
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	404,00



2) taxa annuale	270,00
-----------------	--------

NOTE:

1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.

Articolo 14

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza:	
a) utenze residenziali	5,16
b) utenze affari	12,91

NOTE:

1. La taxa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

3. La taxa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

Titolo V
Professioni, arti e mestieri

Articolo 15

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto	168,00



1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992	
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);	
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);	
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);	
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);	
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);	
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);	
7. Giornali e periodici (art. 82);	
8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).	
8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.	

Titolo VI

Altri atti

Articolo 16

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	67,00

NOTE:

1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.
2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.



3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfettaria di euro 309,86, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di euro 516.456,90. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.



Allegato 5

Tabella A

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle finanze

TITOLO I

Personale dell'amministrazione finanziaria

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
1.	<p>Diritto per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle commissioni tributarie</p> <p>a) per ogni copia, certificato ed estratto, oltre il diritto di ricerca e per la consultazione di cui al n. 4</p> <p>b) per la prima pagina o scheda</p> <p>c) per le pagine o schede successive</p>	0,93	-	<p>Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 0,15, oltre al diritto di ricerca e di consultazione nella misura fissa di euro 1,86. I certificati richiesti dai comuni per la iscrizione negli elenchi dei poveri e quelli richiesti dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per provvidenze a favore dei ciechi civili, dei mutilati e invalidi (di guerra e civili), dei sordomuti e degli alienati sono esenti dai predetti tributi, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di euro 0,93. Sono esenti anche i certificati richiesti dagli interessati per ottenere la pensione sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di euro 0,93.</p>
2.	<p>Diritto per la introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nel catasto e nell'anagrafe tributaria:</p> <p>a) per ogni voltura, calcolata con i criteri della L. 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della L. 14 gennaio 1929, n. 159 e dell'art. 70 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153</p> <p>b) per ogni frazionamento introdotto nel cessato catasto fabbricati</p>	6,20	-	<p>La liquidazione di tale diritto sarà eseguita dall'Ufficio dietro presentazione di apposita distinta.</p>
3.	<p>Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro 5 giorni dalla richiesta</p>	-	-	<p>Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con</p>



N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
				esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta. Per i certificati di cui alla annotazione relativa al n. d'ordine 1 il diritto di urgenza è di euro 0,62 oltre al diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.
4.	Diritto di ricerca o per la consultazione degli atti catastali, dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte anche ai fini della parificazione delle cartelle esattoriali: per ogni ora o frazione di ora successiva	-	1,86	
5.	Ripartizione a favore degli enti interessati di redditi che si producono in più comuni: da ciascun ente interessato è dovuto un diritto di	3,10	-	Le regioni, le amministrazioni provinciali, le camere di commercio e gli altri enti interessati versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti dovuti per la ripartizione del reddito che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto è tenuto a corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate i diritti stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.
6.	Diritto per lavori inerenti alla compilazione e tariffazione di ruoli di tributi e contributi da attribuire ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome: a carico di ciascun ente interessato.	0,31 per ogni articolo	-	Il diritto di cui contro è applicato per i ruoli emessi in dipendenza dell'entrata in vigore delle norme delegate previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per i ruoli emessi in dipendenza del precedente ordinamento il diritto viene applicato nella misura di euro 0,03 per ogni articolo.
Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.				



TITOLO II

Personale dell'amministrazione finanziaria

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in euro		Annotazioni
		Fisso	proporzionale	
1.	Diritto di ricerca o per la consultazione di registri, atti, denunce e bollette di pagamento: per ogni ora o frazione	-	7,44	
2.	Diritto per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunce e di documenti depositati negli uffici e di decisioni emesse dalle commissioni tributarie, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle vigenti norme; compilazione delle note di trascrizione ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540: a) per ogni certificato, attestazione, copia ed estratto e per ogni nota di trascrizione, oltre il diritto di ricerca, nella misura di cui al numero d'ordine 1 b) per la prima pagina c) per ogni pagina successiva	3,72 - -	- 1,24 0,62	Il diritto fisso è dovuto una sola volta per la compilazione della nota di trascrizione in doppio esemplare; il diritto proporzionale è dovuto per ogni pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione.
3.	Diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione: a) per ogni documento b) per la prima pagina c) per ogni pagina successiva	18,59 - -	- 1,24 0,62	
4.	Diritto per l'esame delle denunce di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie: per ogni formalità richiesta	18,59	-	
5.	Diritto di urgenza per il rilascio di certificati, attestazioni, copie od estratti entro 5 giorni	-	-	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o



N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in euro		Annotazioni
		Fisso	proporzionale	
				per la consultazione, che si applica una sola volta
6.	Diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati	3,72	-	
7.	Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti: per ogni 0.05 euro	-		
8.	Diritto per lavori inerenti alla attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili: per ogni attribuzione	12,39	-	
Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.				



TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1.	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1.	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: <ul style="list-style-type: none"> - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici. 	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2.	Definizione ed introduzione delle vulture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		



2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
3.1	per ogni estratto di mappa;	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	
3-bis.	Consultazione degli atti catastali:		
3-bis. 1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione:	5,00	
3-bis.2.	consultazione della base informativa:		
	consultazione per unità immobiliare	1,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	1,00	
	elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	1,00	
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.			



Tabella B

Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della salute

OGGETTO	Tariffe	
	Sanitario (Euro)	Agente di sanità (Euro)
A) Servizi medici		
1. Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti.	0,26	-
2. Accertamenti tecnico-sanitari eseguiti su richiesta di privati o di Enti.	0,52	-
B) Servizi medici di sanità marittima		
1. Accertamenti igienico-sanitari per l'ammissione a pratica di navi in arrivo previa resa del Costituto sanitario a bordo.	0,21	0,06
2. Controllo tecnico-sanitario derattizzazione navi con gas tossici o ispezione per esonero.	0,52	0,21
3. Agli agenti di sanità addetti agli impianti di disinfezione o di bonifica:		
a) in qualità di macchinista	-	0,12
b) in qualità di fuochista	-	0,06
4. Visite tecnico-sanitarie alle navi	0,18	0,08
Annotazione: Ridotto della metà per le navi inferiori a 250 tonnellate di stazza lorda.		
5. Agli agenti di sanità per sorveglianza merci, accompagnamento infermi, disinfezioni e disinfestazioni	-	0,06
C) Servizi veterinari		
1. Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti	0,26	-
2. Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta di privati o Enti	0,52	-
3. Servizi eseguiti fuori orario o fuori circuito doganale ai confini, nei porti e aeroporti:		
a) oltre l'orario normale, entro il circuito doganale e portuale:		
di giorno, sino a due ore	0,26	0,15
per ogni ora successiva	0,13	0,08
di notte, assegno supplementare per ogni ora	0,08	0,04
b) fuori del circuito doganale, o portuale:		
di giorno, sino a due ore	0,31	0,21
per ogni ora successiva	0,15	0,10
di notte, assegno supplementare per ogni ora	0,08	0,04
4. Operazioni inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per gli animali in importazione eseguite fuori orario,	0,03	-



comprensivo delle indennità di cui al precedente n. 3 per ogni capo con un minimo di euro 0,26		
Annotazione: con un minimo di euro 0,26		

Note. - Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme:

1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonché quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

6) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascun impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di euro 0,03. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso però che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilità, il compenso potrà essere dal capo dell'ufficio determinato in misura più elevata.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.



Tabella C

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Istruzione e del merito

(Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)

OGGETTO	Tariffe (Euro)	Annotazioni
1. Per ogni copia di estratti e di certificati	0,05	Il 50 per cento è devoluto al personale delle segreterie degli Istituti e delle Scuole d'arte.



Tabella D

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
1	Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà	62,00	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.
2	Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto).	51,65	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3	Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.	129,12	
4	Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.	0,26	Il compenso spetta per ogni pagina.



Tabella E

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)

OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
Visite di idoneità alle navi addette al trasporto degli emigranti	0,52	

Tabella F

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy

OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
Collaudo impianti R.T. di navi mercantili	0,26	



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di Decreto legislativo, recante “*Testo unico dei tributi erariali minori*”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento si colloca tra le misure attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”; riforma che rappresenta una delle priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e contribuire alla sua ripresa economica e sociale.

Il provvedimento *de quo* è stato disposto in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il presente schema di decreto legislativo reca, quindi, il testo unico dei tributi erariali minori, ossia dei tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è trasfusa in altri testi unici attuativi della predetta delega (*i.e.* imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati; imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAD); imposta sui servizi digitali; tasse sulle concessioni governative; dei tributi e diritti speciali).

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale vigente è composto dalle seguenti normative di riferimento:

- **imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:** legge 29 ottobre 1961, n. 1216 con gli allegati A, B e C, nonché altre previsioni in tema di assicurazioni contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi successivi (articolo 21, sesto comma della legge 25 maggio 1970, n. 364; articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

- **imposta sugli intrattenimenti:** decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 con la Tabella allegata;
- **imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati:** articolo 16, commi 10-*bis*, 11, 12, 14, 14-*bis*, 15, 15-*bis* e 15-*bis*.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- **l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE):** articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come da ultimo modificato dalla legge n. 213/2023;
- **imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax):** articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare, tali disposizioni hanno introdotto nell'ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie, assoggettando a tassazione i trasferimenti della proprietà di azioni emesse da società residenti (comma 491), le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi come sottostante prevalente i predetti titoli partecipativi (comma 492), nonché le cc.dd. operazioni ad alta frequenza poste in essere nei mercati finanziari italiani (comma 495);
- **abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI):** regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante "*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*" (articoli da 1 a 5 e da 25 a 27), nonché altre previsioni in tema di canone RAI contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi successivi (articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; articolo 1, commi da 154 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);
- **imposta sui servizi digitali:** articolo 1, commi da 35 a 43, 44-*bis*, e da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- **tasse sulle concessioni governative:** decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 con la Tariffa allegata, e articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- **tributi e diritti speciali:** decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, con le Tabelle allegate, nonché altre disposizioni successive intervenute in materia (legge 15 maggio 1954, n. 228; articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302; articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In coerenza con un approccio compilativo, le disposizioni vigenti sopra richiamate sono state trasfuse nel provvedimento *de quo* senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. Quanto alle tabelle e tariffe allegate agli atti normativi concernenti tributi erariali minori, si è proceduto lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna attualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adeguamento di alcuni richiami normativi.

Dal punto di vista della tecnica di redazione il testo unico prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. Segnatamente, sono state trasfuse le disposizioni

normative relative alla disciplina sostanziale dei singoli tributi erariali minori; la disciplina relativa a profili di accertamento e sanzioni è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri rispettivi testi unici compilativi attuativi della delega.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Gli interventi sono pienamente compatibili con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA – approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024 ed attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti - interviene, per quanto di interesse per il presente testo unico, sulla disciplina dei tributi speciali.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'intervento è coerente con l'obiettivo: semplificazione della legislazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano allo stato attuale procedure di infrazione da parte della Commissione europea sugli aspetti caratterizzanti il decreto in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea né giudizi pendenti innanzi alla stessa sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti dinanzi alla stessa nelle medesime o analoghe materie.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state utilizzate e/o introdotte nuove definizioni normative che non siano già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti, anche con riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni dei medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non vi è stato ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti. Il provvedimento dispone all'articolo 99 l'abrogazione espressa di alcune disposizioni. Si tratta di disposizioni il cui contenuto è ripreso nel *corpus* del testo unico o che non sono state trasfuse nel testo unico, avendo esaurito la loro portata applicativa, o perché superate dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non presenta tali disposizioni.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge n. 111 del 2023 che prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi/correttivi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, non ritenendosi necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del presente testo unico. Pertanto, non è stato necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche *ad hoc*, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore dei tributi erariali minori alla quale non risultano ascrivibili effetti finanziari.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante "Testo unico dei tributi erariali minori".

Rep. atti n. 102/CU del 31 luglio 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta straordinaria del 31 luglio 2024:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO l'articolo 21 della citata legge n. 111 del 2023, rubricato "Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario";

VISTA la nota prot. DAGL n. 6826 del 22 luglio 2024, acquisita al prot. DAR n. 12456 del 23 luglio 2024, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, comunicando, nella medesima nota, che il predetto schema, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024, era in corso di bollinatura;

VISTA la nota prot. DAR n. 12502 del 23 luglio 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto legislativo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la richiesta di comunicare il proprio assenso tecnico sul provvedimento o eventuali osservazioni entro il 24 luglio 2024, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, in data 23 luglio 2024, l'ANCI ha chiesto per le vie brevi di poter disporre di un maggiore lasso di tempo per esaminare lo schema di decreto legislativo in oggetto;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 12604 del 24 luglio 2024, con la quale il predetto Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo, unitamente ad una relazione illustrativa sostitutiva della precedente;

VISTA la nota prot. DAR n. 12668 del 25 luglio 2024, con la quale la suddetta documentazione è stata trasmessa alle amministrazioni interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 30 luglio 2024;

CONSIDERATO che, in data 26 luglio 2024, l'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso il testo a fronte dello schema di decreto legislativo in oggetto nonché la relazione illustrativa di accompagnamento, acquisiti, in pari data, al prot. DAR n. DAR n. 12799;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 12802 del 26 luglio 2024, con la quale il suddetto Ufficio per il coordinamento ha trasmesso la documentazione pervenuta dall'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze alle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO, all'esito della riunione tecnica tenutasi in data 30 luglio 2024, l'ANCI e l'UPI hanno trasmesso un parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto, acquisito al prot. DAR n. 12948 del 30 luglio 2024;

VISTA la nota DAR n. 12949 del 30 luglio 2024, con la quale il suddetto parere dell'ANCI e dell'UPI è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta straordinaria di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'ANCI, nel rappresentare di aver proposto, insieme all'UPI, di sostituire, nell'ambito dell'articolo 2 dello schema del testo unico, la frase "Le province e le città metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento" con la frase "Su proposta delle province e delle città metropolitane l'Agenzia delle entrate stipula convenzioni non onerose per l'espletamento", ha comunicato di prendere atto, a seguito di interlocuzioni con il Viceministro dell'economia e delle finanze, dell'impossibilità, in questa fase, di effettuare tale modifica, ma che c'è un impegno del Viceministro nel trovare uno strumento idoneo per poterla rendere operativa, esprimendo, quindi, anche alla luce di questo chiarimento, avviso favorevole all'intesa;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa, rappresentando di condividere quanto affermato dall'ANCI e precisando che il tema legato alla RC Auto e, quindi, all'attuazione di una previsione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è particolarmente importante, concludendo con l'auspicio che il Governo possa lavorare su questo aspetto e, quindi, rafforzare il federalismo fiscale in tale direzione;

ACQUISITO, con l'intervento del Viceministro dell'economia e delle finanze, l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante "Testo unico dei tributi erariali minori".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli